

TI_GERICHTE 38.2006.5 vom 15. Mai 2006

TI Tribunale d'appello, 2006-05-15, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_38.2006.5

FR: TI_GERICHTE 38.2006.5 du 15 mai 2006

IT: TI_GERICHTE 38.2006.5 del 15 maggio 2006

Regeste

Nel periodo quadro un'assicurata non ha compiuto il periodo minimo di contribuzione di 12 mesi: ha lavorato solo 8 mesi e durante l'inabilità al lavoro non era vincolata da un rapporto di impiego. Né va esentata dallo stesso: non è stata inabile al 100% per infortunio e malattia per oltre 12 mesi.

Erwägungen

E. 10

mesi e 13 giorni, ritenuto che i periodi di contribuzione inferiori a un mese sono addizionati e che 30 giorni civili sono reputati un mese di contribuzione (cfr. art. 11 cpv. 1, 2 e 3 OADI; in casu: 7 mesi interi da marzo a settembre 2004 + 30 giorni a ottobre 2004 = 1 mese + 1 mese a marzo 2005 + 30 giorni dal 10 giugno al 9 luglio 2005 = 1 mese + 11 giorni ad aprile 2005 + 2 giorni a luglio 2005). La censura sollevata dall'assicurata risulta, pertanto, priva di fondamento. 2.11. L'assicurata neppure può essere esonerata dall'adempimento del periodo di contribuzione ai sensi dell'art. 14 cpv. 1 lett. b LADI. Dalle tavole processuali, come già rilevato (cfr. consid. 2.8.), si evince che la ricorrente è stata inabile al lavoro a causa dell'evento traumatico occorso il 30 ottobre 2004 da tale data fino al 7 novembre 2005 al 100% e dall'8 novembre al 17 dicembre 2004 al 50% (cfr. doc. L). Il medico curante, Dr. med. _____, dal canto suo, ha attestato una totale incapacità al lavoro fino al 17 dicembre 2004. In proposito va osservato che il medico fiduciario dell'assicuratore LAINF, Dr. med. _____, nel mese di dicembre 2004 ha rilevato la presenza di disturbi extra-infortunistici (cfr. doc. L). Il Dr. med. _____, il 21 aprile 2005, ha poi certificato un'inabilità lavorativa al 100% dal 17 dicembre 2004 all'11 aprile 2005 per malattia (cfr. doc. G). Dal

E. 12

aprile 2005 l'assicurata è stata considerata capace al lavoro al 50% fino al 9 giugno 2005. Un'inabilità completa è stata nuovamente riscontrata dal 10 giugno fino all'11 luglio 2005. Dal 12 luglio 2005 l'assicurata è stata però ritenuta abile al 50%. A decorrere dal 24 agosto 2005 essa ha infine ritrovato una piena capacità al lavoro (cfr. doc. G). Riguardo all'inabilità lavorativa al 50% presentata dall'assicurata dal 12 aprile al 9 giugno 2005 e dal 12 luglio al 23 agosto 2005, è utile ribadire che secondo la giurisprudenza federale un'incapacità lavorativa del 50% non impedisce di soddisfare l'adempimento del periodo di contribuzione nell'ambito di un'occupazione a tempo parziale (cfr. consid. 2.6.). Pertanto, vista l'abilità residua al lavoro del 50%, bisogna ritenere che nei periodi citati difetta un nesso di causalità tra il mancato adempimento dell'obbligo del periodo di contribuzione e il motivo dell'impedimento. L'assicurata dal 12 aprile 2005 era d'altronde iscritta in disoccupazione percependo delle indennità giornaliere al 50% (cfr. consid. 2.8.). Per il resto la ricorrente è stata inabile al lavoro al 100% durante 6 mesi e 1 giorno (4 mesi interi, a

novembre 2004 e da gennaio a marzo 2005, + 60 giorni = 2 mesi, 1 giorno il 31 ottobre 2004 + 17 giorni di dicembre 2004 + 11 giorni di aprile 2005 + 20 giorni a giugno 2005 + 11 giorni a luglio 2005, + 1 giorno a luglio 2005; cfr. per analogia l'art. 11 cpv. 2 OADI). In simili circostanze, occorre concludere che complessivamente l'assicurata, nel termine quadro per il periodo di contribuzione pertinente (1° novembre 2003 – 31 ottobre agosto 2005) non raggiunge il periodo di oltre dodici mesi, durante il quale non è stata vincolata da un rapporto di lavoro a seguito di infortunio e malattia, necessario per essere esonerata dall'adempimento del periodo di contribuzione giusta l'art. 14 cpv. 1 lett. b LADI. La ricorrente non può, di conseguenza, essere liberata dall'obbligo di compiere il periodo di contribuzione sulla base dell'art. 14 cpv. 1 lett. b LADI. 2.12. L'assicurata, con il ricorso, ha chiesto al TCA di richiamare l'incarto della disoccupazione relativo al suo caso e di sentire il gerente e proprietario dell'_____ di _____ (cfr. doc. I). Il TCA rileva innanzitutto che l'incarto della Cassa concernente la presente vertenza è parte integrante delle tavole processuali. Sulla base della documentazione agli atti la questione relativa al mancato adempimento delle condizioni per poter aprire un nuovo termine quadro per la riscossione delle prestazioni a decorrere dal 1° novembre 2005 è stata sufficientemente chiarita. Di conseguenza la richiesta della ricorrente concernente il richiamo anche degli incarti dell'URC relativi agli anni in cui l'assicurata ha controllato la disoccupazione e l'audizione del gerente e proprietario dell'_____ deve essere respinta. In effetti ai fini dell'esito della lite sub iudice la documentazione dell'URC è irrilevante. Inoltre, visto che l'art. 13 cpv. 2 lett. c LADI può trovare applicazione soltanto se, allorché un assicurato era inabile al lavoro per malattia o infortunio, un rapporto di lavoro era in essere (cfr. consid. 2.10.) e che in casu per stessa ammissione dell'assicurata nel 2005 la medesima non disponeva di alcun contratto di impiego (cfr. doc. I), non è dato da vedere quali elementi utili possa apportare per la ricorrente il gerente e proprietario dell'_____. A tale proposito va rammentato che conformemente alla costante giurisprudenza, qualora l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato (valutazione anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. SVR 2003 IV Nr. 1; STFA del 16 febbraio 2006 nella causa G., U 416/04, consid. 3.2.; STFA del 5 marzo 2003 nella causa G., H 411/01; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 102/01; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 103/01; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa D.SA, H 299/99; STFA del 26 novembre 2001 nella causa R., U 257/01; STFA del 15 novembre 2001 nella causa P., U 82/01; RCC 1986 p. 202 consid. 2d; STFA del 27 ottobre 1992 nella causa B.P.; STFA del 13 febbraio 1992 in re O.; STFA del 13 maggio 1991 nella causa A.; STCA del 25 novembre 1991 nella causa M.; F. Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 212; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a ed., p. 39 e p. 117), senza che ciò costituisca una lesione del diritto di essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata). 2.13. Alla luce di tutto quanto esposto, questa Corte deve concludere che a ragione la Cassa ha negato all'assicurata il diritto alle indennità di disoccupazione. La ricorrente, infatti, non avendo compiuto e non potendo essere esonerata dal compimento del periodo di contribuzione, non ha ossequiato il presupposto di cui all'art. 8 cpv. 1 lett. e LADI. Questa soluzione si impone vista anche la giurisprudenza federale secondo la quale non è possibile cumulare periodi di

contribuzione con periodi di esonero (cfr. consid. 2.7). 2.14. Il TCA rileva infine che l'assicurata ha postulato l'ammissione al gratuito patrocinio dinanzi al TCA (cfr. consid. 1.2.; doc. I). Ai sensi dell'art. 61 lett. f LPGA nella procedura giudiziaria cantonale deve essere garantito il diritto di farsi patrocinare. Se le circostanze lo giustificano, il ricorrente può avere diritto al gratuito patrocinio. La LADI non prevede delle norme che derogano a questa disposizione, per cui l'art. 61 lett. f LADI è, in caso, applicabile. Tale disposto mantiene il principio che i presupposti del diritto alla concessione dell'assistenza giudiziaria si esaminano sulla base del diritto federale, mentre la determinazione della relativa indennità spetta al diritto cantonale (cfr. DTF 110 V 362 consid. 1b; Kieser, op. cit., art. 61 N. 86 p. 626). Le condizioni cumulative per la concessione dell'assistenza giudiziaria rimangono invariate rispetto al vecchio diritto, per cui trova ancora applicazione la giurisprudenza elaborata in riferimento ad altri ambiti delle assicurazioni sociali (cfr. v. art. 108 cpv. 1 lett. f LAINF; v. art. 85 cpv. 2 lett. f LAVS; SVR 2004 AHV Nr. 5; STFA del 3 luglio 2003 nella causa X., U 114/03, consid. 2.1.). Tali presupposti sono adempiuti qualora l'assistenza di un avvocato appaia necessaria o comunque indicata (al riguardo cfr. STFA del 24 gennaio 2006 nella causa A., I 812/05), se il richiedente si trova nel bisogno e se le sue conclusioni non sembrano dover avere esito sfavorevole (cfr. Kieser, op. cit., art. 61 N. 88s., cfr., anche, DTF 108 V 269; 103 V 47; 98 V 117; Zbl 94/1993 p. 517; STFA del 23 maggio 2002 nella causa Winterthur Assicurazioni c/ D., U 234/00; STFA del 15 marzo 2002 nella causa A., U 220 + 238/00; STFA del 5 settembre 2001 nella causa C., U 94/01; STFA del 28 giugno 2001 nella causa G., I 11/01; STFA del 7 dicembre 2001 nella causa B., I 194/00; DTF 125 V 202; DTF 121 I 323 consid. 2a, DTF 120 Ia 15 consid. 3a, 181 consid. 3a, DTF 124 I 1, consid. 2a, pag. 2; SVR 1998 UV, Nr. 11, consid. 4b, pag. 31; SVR 1998 IV, Nr. 13, consid. 6b, pag. 47; STCA del 23 marzo 1998, nella causa G.I., 38.97.323; STFA del 18 giugno 1999 nella causa D.V.). Inoltre va rilevato che dal 30 luglio 2002 è in vigore la legge cantonale sul patrocinio d'ufficio e sull'assistenza giudiziaria (cfr. art. 38 Lag e BU 30/2002 pag. 213 segg.), la quale si applica alle domande di assistenza giudiziaria introdotte dopo la sua entrata in vigore. L'art. 3 della citata legge, alla quale la legge di procedura per i ricorsi al TCA rinvia espressamente (cfr. il nuovo art. 21 cpv. 2 LPTCA in vigore dal 30 luglio 2002), prevede: " 1 L'istituto dell'assistenza giudiziaria garantisce alla persona fisica indigente la tutela adeguata dei suoi diritti dinanzi alle Autorità giudicanti del Cantone." " 2 E' ritenuta indigente la persona che non ha la possibilità di provvedere con mezzi propri agli oneri di procedura o alle spese di patrocinio." Le altre condizioni per l'ammissione all'assistenza giudiziaria enunciate dalla Legge sul patrocinio d'ufficio e sull'assistenza giudiziaria sono così definite negativamente all'art. 14 Lag: " 1 L'assistenza giudiziaria non è concessa: a) la procedura per la persona richiedente non presenta probabilità di esito favorevole; b) una persona ragionevole e di condizioni agiate rinuncerebbe alla procedura a causa delle spese che questa comporta. 2 L'ammissione al gratuito patrocinio non è concessa se la persona richiedente è in grado di procedere con atti propri, se la designazione di un patrocinatore non è necessaria alla corretta tutela dei suoi interessi o se la causa non presenta difficoltà particolari." I criteri posti nella legge cantonale sono dunque identici a quelli fissati dalla giurisprudenza federale elaborata interpretando le norme di diritto federale relative alle assicurazioni sociali (cfr. v. art. 85 cpv. 2 lett. f LAVS), che sono validi anche sotto l'egida della LPGA. In questo senso la Lag, a cui la LPTCA rinvia, è conforme all'art. 61 lett. f LPGA (cfr. DTF 130 V 320, consid. 2.1.). Il TCA, chiamato ora a pronunciarsi, ritiene che nella presente fattispecie non sia soddisfatto il requisito della probabilità di esito favorevole (cfr. STFA del 10 ottobre 2001

nella causa F., U 347/98; STFA dell'8 febbraio 2001 nella causa B., I 446/00; STFA del 26 settembre 2000 nella causa D.N., U 220/99; STFA del

E. 17

ottobre 2001 nella causa X, 1P.569/2001; STFA del 6 marzo 2001 nella causa E. e E., 5P.426/2000; STFA del 17 maggio 2000 nella causa B., 1P 281/2000; DTF 119 Ia 253 consid. 3b). Tale presupposto difetta quando le possibilità di vincere la causa sono così esigue che una persona di condizione agiata, dopo ragionevole riflessione, rinuncerebbe al processo in considerazione delle spese cui si esporrebbe (cfr. STFA del 26 settembre 2000 nella causa D.N.; RAMI 1994 pag. 78; DTF 125 II 275 consid. 4b; DTF 119 Ia 251; B. Cocchi/F. Trezzini, Codice di procedura civile ticinese massimato e commentato, Lugano 2000, ad art. 157, pag. 491-492, n. 1). A tal proposito si osserva che per valutare la probabilità di esito favorevole non si deve adottare un criterio particolarmente severo: è infatti sufficiente che, di primo acchito, il gravame non presenti notevolmente meno possibilità di essere accolto che di essere respinto, ovvero che non si debba ammettere che un ricorrente ragionevole non lo avrebbe finanziato con i propri mezzi (STFA del 9 agosto 2005 nella causa M., K 75/05; STFA del 10 agosto 2005 nella causa M., I 173/04; STFA del 29 agosto 2005 nella causa H., I 422/04; STFA non pubbl. del 29 giugno 1994 in re A.D.; DTF 125 II 275; DTF 124 I 304 consid. 2c). Inoltre, quando le prospettive di successo e i rischi di perdere il processo si eguagliano o le prime sono soltanto leggermente inferiori rispetto ai secondi, le domande non possono essere considerate senza esito favorevole (cfr. DTF 125 II 275; DTF 124 I 304 consid. 2c; DTF 122 I 267 consid. 2b; B. Cocchi/F. Trezzini, op. cit., ad art. 157, pag. 491, nota 591). Nel caso concreto, alla luce della LADI, della giurisprudenza federale pubblicata nella Raccolta ufficiale e in riviste specialistiche, nonché della univoca dottrina (cfr. consid. 2.5.), la presente vertenza appariva, dopo un esame forzatamente sommario, destinata all'insuccesso già al momento della presentazione dell'istanza, in quanto le prospettive di esito favorevole erano considerevolmente minori dei rischi di perdere la causa. In effetti, come esposto ai considerandi precedenti, dalla rilevante documentazione agli atti emerge in modo indubbio l'impossibilità di riconoscere alla ricorrente il diritto all'apertura di un nuovo termine quadro per la riscossione delle prestazioni a decorrere dal 1° novembre 2005 e conseguentemente il diritto di percepire da tale data le indennità di disoccupazione. Inoltre gli elementi fattuali della fattispecie non lasciano spazio al potere di apprezzamento del TCA. Di primo acchito, dunque, si doveva concludere che il procedimento non aveva probabilità di esito favorevole (cfr. DTF 125 II 265 consid. 4c; per alcuni casi analoghi: STCA del 21 maggio 2002 nella causa I., 35.2002.12; STCA del 9 luglio 2002 nella causa C., 35.2002.32). In simili condizioni, non essendo realizzato nel caso in esame uno dei tre presupposti cumulativi, la domanda di assistenza giudiziaria deve essere respinta.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.